



che il provvedimento stesso dovesse decorrere, non dalla data di scadenza dei termini utili per proporre ricorso (30 agosto 1945), ma da quella della notifica della decisione di 1° grado (4 luglio 1945).

L'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Studi e Legislazione - in seguito a questo rivolto da questa Amministrazione, ha precisato, con nota del 7 ottobre 1945, n. 83126/10124.21.11.1.7, che i provvedimenti di dispensa dal servizio da adottarsi in seguito a decisioni di epurazione di 1° grado, debbono avere decorrenza dalla data in cui la decisione stessa è divenuta definitiva per il decorso dei termini concessi per l'impugnativa.

Pertanto, il Direttore Generale, valendosi del mandato attribuitogli dall'On. Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 1° dicembre 1945, per la immediata attuazione dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione a norma dell'art. 5 del D.L. 9 novembre 1945 n. 702, salvo ratifica del Consiglio stesso, ha disposto l'attuazione nei confronti del suddetto impiegato, del provvedimento di dispensa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, con effetto dal 30 agosto 1945.

Ciò premesso il Direttore Generale sottopone alla ratifica del Comitato e del Consiglio il provvedimento